

COMUNE DI ACQUARO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA



REGOLAMENTO

PER L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**APPROVATO
CON DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 02 DEL 20/02/2025**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Attività sportive**
- Art. 4 - Competenze**
- Art. 5 - Pianificazione dell'attività**

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 6 - Modalità di gestione degli impianti**
- Art. 7 - Vigilanza**
- Art. 8 - Tipologia degli affidamenti**

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

- Art. 9 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica**

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

- Art. 10 - Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale compresi quelli eventualmente acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da istituti scolastici e le relative attrezzature sono destinati esclusivamente ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. Ai sensi dall'art. 6 del D. Lgs. n. 38/2021, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive secondo le regole del CONI;
 - b) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo secondo le regole del CONI;
 - c) per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Ente consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - d) per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Ente autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - e) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Ente o al gestore dell'impianto;
 - f) per impianti a rilevanza economica, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Ente;
 - g) per impianti privi di rilevanza economica, quelli non grado di produrre utili.

Art. 3

Attività sportive

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
 - a) attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

Art. 4

Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) il Consiglio comunale formula gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - b) la Giunta comunale:
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti;
 - all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza economica degli impianti prendendo atto delle risultanze della relazione istruttoria dell'ufficio tecnico competente al quale spetta l'accertamento della sussistenza o meno della rilevanza economica degli impianti;

- individua i criteri generali per l'assegnazione in uso degli spazi;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- c) il responsabile del servizio competente dell'Ente:
 - individua i criteri specifici per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
 - provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
 - esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi.

Art. 5

Pianificazione dell'attività

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, annualmente il Responsabile del servizio (dirigente o posizione organizzativa nei comuni privi di dirigenza) provvede con apposita determinazione:
 - definire quando già non esista la mappatura degli impianti sportivi comunali distinguendo tra quelli non a rilevanza economica e quelli a rilevanza economica;
 - individuare, quando non sia già in atto una convenzione pluriennale per la loro gestione, il tipo di rapporto convenzionale per la gestione degli impianti non a rilevanza economica;
 - determinare, quando non sia già in atto un contratto pluriennale per la loro gestione, il tipo di affidamento per la gestione degli impianti a rilevanza economica tra quelli previsti dalla legge e quindi: contratto di appalto o contratto di concessione di servizi;
 - individuare gli impianti sportivi, i locali e le aree accessorie che, per la loro conformazione e posizione, possono essere utilizzate per attività motorie, ricreative e sociali;
 - individuare le fasce di utilizzo dell'impianto per le attività delle scuole, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, per le attività delle aggregazioni spontanee e per le attività del gestore non soggette a vincoli tariffari;
 - stabilire i criteri per la programmazione dell'uso di ogni impianto nelle fasce individuate per le attività delle scuole, per le attività di base, per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, dal lunedì al venerdì compresi di ogni settimana.

TITOLO II

MODALITÀ PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 6

Modalità di gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi indicati all'art. 3 del presente regolamento viene esercitata di norma in forma diretta ovvero in forma indiretta, mediante affidamento a terzi;
2. L'affidamento degli impianti, sia con gestione a titolo oneroso che a titolo gratuito, deve essere effettuato nel pieno e rigoroso rispetto del vigente Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 36/2023);
3. I sopra citati affidamenti dovranno essere effettuati in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali sulla base di convezioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

Art. 7

Vigilanza

1. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento;
2. Il gestore è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge;
3. Il gestore, ed il competente servizio comunale, hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti;
4. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sul gestore.

Art. 8

Tipologia degli affidamenti

1. Le tipologie degli affidamenti a terzi sono le seguenti:
 - a) affidamento per la gestione di impianti privi di rilevanza economica;
 - b) affidamento per la gestione di impianti con rilevanza economica.

TITOLO III

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 9

Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento degli impianti non a rilevanza economica gestiti a titolo gratuito avviene mediante affidamento alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali e viene formalizzato per il tramite di una convenzione che disciplina i reciproci impegni;
2. A tutela della massima trasparenza nella gestione dei beni pubblici, in ragione della natura dell'impianto, della sua storia e del suo contesto, ai fini dell'individuazione del soggetto più idoneo cui affidare la gestione, il servizio competente, potrà motivatamente procedere previo sondaggio informale ovvero con avviso di manifestazione di interesse;
3. Per sondaggio informale si intende un semplice avviso da pubblicarsi sul sito dell'Ente che contenga le seguenti indicazioni:
 - oggetto dell'affidamento (indicazione dell'impianto sportivo e sua consistenza);
 - durata del rapporto di gestione;
 - requisiti di idoneità per gestirlo;
 - requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e capacità tecniche e professionali richieste;
 - criteri di scelta per l'affidamento nel caso vi fossero più candidati;
4. Per avviso di manifestazione di interesse si intende un avviso articolato nel quale, le voci di cui sopra, sono integrate con quelle relative alle regole di scelta del soggetto cui affidare la gestione a seguito di valutazione comparativa di proposte progettuali e del relativo piano economico finanziario per la gestione dell'impianto.

TITOLO IV

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 10

Modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica

1. L'affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica ovvero di impianti privi di rilevanza economica, ma per i quali il Comune attribuisca un corrispettivo di gestione, ulteriore rispetto al mero rimborso delle spese documentate di manutenzione dell'impianto, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
2. Il contratto (appalto o concessione) di cui al punto precedente dovrà prevedere:
 - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
 - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario (se trattasi di concessione);
 - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrociniate dall'Ente;
 - d) il pagamento da parte del gestore di tutte le utenze e dei consumi (se trattasi di concessione);
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla convenzione;
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta comunale;
5. La Giunta comunale definisce inoltre con propria atto:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
 - b) gli indicatori di efficienza gestionale;
 - c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia;
 - d) la durata del rapporto giuridico, che verrà indicata negli atti di affidamento.